

LISTINO PREZZI  
BATTERIE AVVIAMENTO  
VEICOLI COMMERCIALI,  
INDUSTRIALI E MEZZI AGRICOLI

DICEMBRE  
2021



**FIAMM**  
+            -

**FIAMM** LISTINO BATTERIE VEICOLI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E MEZZI AGRICOLI

Foto Articolo	Etichetta	Tecnologia
<b>POWERCUBE - AGM - ABSORBENT GLASS MAT</b>		
		
<b>POWERCUBE - APC - ADVANCED POWER CYCLING</b>		
		
<b>POWERCUBE - EHD - ENHANCED HEAVY DUTY</b>		
 <p data-bbox="164 1070 544 1122">Il coperchio piano (FLAT) è solo per i formati dimensionali A-B-C</p>		
<b>ENERGYCUBE - APC - ADVANCED POWER CYCLING</b>		
		
<b>ENERGYCUBE - RST - RELIABLE STARTER (DRY)</b>		
		
<b>ENERGYCUBE - RST - RELIABLE STARTER</b>		
		
<b>ENERGYCUBE - RST - RELIABLE STARTER (DRY)</b>		
		



# LISTINO BATTERIE VEICOLI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E MEZZI AGRICOLI

Codice articolo	Gruppo dimensionale	Sigla identificativa	ETN	Capacità (C20) Ah	A EN	Dimensioni LxPxH (mm)	Polarità	Fissaggio alla base	n° batterie per 1 Strato	PREZZO IVA esclusa*	Trasporto
<b>POWERCUBE - AGM - ABSORBENT GLASS MAT</b>											
7904567	D7	D7 125 AGM	-	125	1000A SAE	266x280x230	2/1	B00	8	498,00	4,00
7905609	B	B 180 AGM	-	180	1100	513x223x223	3/1	B00	6	509,00	4,00
7905610	C	CX 230 AGM	-	230	1200	518x273x242	3/1	B00	4	609,00	4,00
<b>POWERCUBE - APC - ADVANCED POWER CYCLING</b>											
7904568	A	A 135 APC	635 105 085	135	850	513x189x223	(3) sx	B01 (Int.)	8	258,00	4,00
7904569	B	B 180 APC	680 032 100	180	1000	513x223x223	(3) sx	B00	6	344,00	4,00
7904570	C	CX 225 APC	725 012 115	225	1150	518x273x242	(3) sx	B00	4	466,00	4,00
<b>POWERCUBE - EHD - ENHANCED HEAVY DUTY</b>											
7904571	MCD110	D11 110 EHD	610 107 080	110	800	514x175x210	(3) sx	B03	8	284,00	4,00
7904572	A	A 120 EHD	620 108 085	120	850	513x189x223	(3) sx	B01 (Int.)	8	241,00	4,00
7904573	MAC120	MC12 120 EHD	620 107 085	120	850	510x175x228	(4) dx	B03	8	241,00	4,00
7904574	MAT132	MT 132 EHD	632 101 095	132	950	508x175x205	(0) dx	B01	8	274,00	4,00
7904575	MCD110	D11 135 EHD	635 106 095	135	950	514x175x210	(3) sx	B03	8	305,00	4,00
7904576	A	A 140 EHD	640 102 095	140	950	513x189x223	(3) sx	B01 (Int.)	8	258,00	4,00
7904577	MCD143	D14 148 EHD	648 101 100	148	1000	514x218x210	(3) sx	B03	7	305,00	4,00
7904578	B	B 160 EHD	660 104 105	160	1050	513x223x223	(3) sx	B00	6	295,00	4,00
7904579	MAC154	MC15 160 EHD	660 103 105	160	1050	510x218x228	(4) dx	B03	6	295,00	4,00
7904580	B	B 180 EHD	680 104 110	180	1100	513x223x223	(3) sx	B00	6	339,00	4,00
7904581	B	B 180 EHD (B03)	-	180	1100	513x223x223	(3) sx	B03	6	339,00	4,00
7904582	MAC154	MC15 185 EHD	685 101 120	185	1200	510x218x228	(4) dx	B03	6	339,00	4,00
7904583	C	CX 200 EHD	700 108 115	200	1150	518x273x242	(3) sx	B00	4	450,00	4,00
7904584	C	C 200 EHD	700 109 115	200	1150	518x273x242	(4) dx	B00	4	450,00	4,00
<b>ENERGYCUBE - APC - ADVANCED POWER CYCLING</b>											
7904585	B	B 185 APC	-	185	1000	513x223x223	(3) sx	B00	8	355,00	4,00
7904586	C	CX 220 APC	-	220	1100	518x273x242	(3) sx	B00	8	480,00	4,00
<b>ENERGYCUBE - RST - RELIABLE STARTER (DRY)</b>											
7904588	B DRY	B 160 RSTd	660 104 105	160	1050	513x223x223	(3) sx	B00	7	326,00	4,00
7904589	B DRY	B 180 RSTd	680 104 110	180	1100	513x223x223	(3) sx	B00	7	371,00	4,00
7904590	C DRY	CX 200 RSTd	700 108 115	200	1150	518x273x242	(3) sx	B00	4	491,00	4,00
<b>ENERGYCUBE - RST - RELIABLE STARTER</b>											
7904591	GR28	G28 100 RST	-	100	720	333x175x215	(0) dx	B03	14	180,00	4,00
7904592	GR28	G28X 100 RST	-	100	720	333x175x215	(1) sx	B01	14	180,00	4,00
7904593	COM100	CB 110 RST	-	110	850	349x175x239	(0) dx	B00	12	219,00	4,00
7904594	COM100	CBX 110 RST	-	110	850	349x175x239	(1) sx	B00	12	219,00	4,00
7904595	COM100	CB 110 RST (B01)	-	110	850	349x175x239	(0) dx	B01	12	219,00	4,00
7904596	COM125	CH 125 RST	625 103 076	125	760	349x175x290	(0) dx	B00	12	348,00	4,00
7904597	COM125	CHX 125 RST	625 104 076	125	760	349x175x290	(1) sx	B00	12	348,00	4,00
7904598	MC 130	MC 130 RST	630 104 095	130	950	514x218x210	(3) sx	B00	6	366,00	4,00
<b>ENERGYCUBE - RST - RELIABLE STARTER (DRY)</b>											
7904599	AT 100	AT 100 RSTd	600 026 060	100	600	413x175x220	(0) dx	B00	8	267,00	4,00
7904600	AT 100	ATX 100 RSTd	600 035 060	100	600	413x175x220	(1) sx	B00	8	267,00	4,00

(\*) ESCLUSI contributo art.13, comma 6 del D.Lgs 188/2008 ed Addizionale Piombo.

Documento confidenziale e riservato, vietata ogni riproduzione e diffusione non autorizzata.

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETÀ FIAMM Energy Technology S.p.A.

### ART. 1 - DEFINIZIONI

I seguenti termini, indicati nel testo con la lettera maiuscola, hanno il significato di seguito specificato:

**Ciente:** indica la società o l'ente giuridico che acquista i Prodotti e/o i Servizi di FET e sottoscrive le Condizioni Generali e che dichiara di non essere un consumatore ai sensi di legge.

**Condizioni Generali:** indica le presenti condizioni generali di fornitura di Prodotti e Servizi di FET.

**Conferma:** indica la comunicazione scritta con cui FET riferisce al Cliente la sua accettazione dell'Ordine.

**FET:** indica la società FIAMM Energy Technology S.p.A.

**Ordine:** indica la proposta contrattuale di acquisto dei Prodotti e/o dei Servizi formulata dal Cliente e sottoposta all'accettazione di FET.

**Parte:** indica il Cliente ovvero FET oppure, ove declinato al plurale, entrambi congiuntamente.

**Prodotti:** indica le batterie e gli accumulatori industriali e/o le batterie per l'avviamento di veicoli indicate nell'Ordine, vendute da FET.

**Servizi:** indica le attività aggiuntive ed opzionali di installazione e collaudo dei Prodotti che, a richiesta, FET presta al Cliente sui Prodotti venduti a quest'ultimo.

### ART. 2 - EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

2.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano ogni futura fornitura di Prodotti e di Servizi da FET al Cliente. Pertanto, per effetto della loro sottoscrizione, ogni futura fornitura di Prodotti e di Servizi stipulata tra FET ed il Cliente ai sensi del successivo art. 3) si intenderà automaticamente disciplinata dalle Condizioni Generali, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.

2.2. Salvo diversi accordi tra le Parti, il Cliente dà atto che ciascun suo Ordine, e la relativa Conferma di FET, costituiscono un contratto separato, distinto e legalmente indipendente dagli altri.

2.3. In caso di discordanza tra le disposizioni dei diversi documenti contrattuali, le disposizioni contenute nella Conferma di FET (ovvero in altro documento scritto emesso da FET in riscontro all'Ordine del Cliente) e nelle Condizioni Generali prevalgono su quelle contenute nell'Ordine del Cliente e le disposizioni contenute nella Conferma di FET (ovvero in altro documento scritto emesso da FET in riscontro all'Ordine del Cliente) prevalgono su quelle delle Condizioni Generali. Eventuali accordi verbali o dichiarazioni rese da distributori, agenti e/o impiegati di FET relativamente a qualsiasi aspetto e modalità della fornitura dei Prodotti e dei Servizi non saranno vincolanti per FET, a meno che non siano confermati per iscritto da quest'ultima.

2.4. Fermo e pregiudizialmente quanto previsto al precedente paragrafo 2.3., qualsiasi modifica alle Condizioni Generali sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da ciascuna Parte. L'eventuale tolleranza di FET di comportamenti, anche ripetuti e/o continuati, posti in essere dal Cliente in violazione alle Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le pattuizioni quivi previste e non potrà essere intesa come tacita accettazione dell'inadempimento e/o come modifica delle Condizioni Generali per "comportamento concludente".

2.5. Qualora una o più disposizioni delle Condizioni Generali dovessero risultare viziata da invalidità, illecite, inefficace o inapplicabile, esse si considereranno come non apposte, senza pregiudizio alcuno per le altre disposizioni della Condizioni Generali, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che dalle circostanze del caso concreto non risulti che in assenza di tali disposizioni le Parti non avrebbero stipulato alcun accordo. Ove possibile le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni risultate vizzate con disposizioni valide, efficaci, lecite e/o applicabili ai sensi di legge, il più possibile conformi ai loro intenti originari.

2.6. Eventuali clausole e/o previsioni apposte dal Cliente nel suo Ordine o/nella sua corrispondenza con FET, che siano contrarie o comunque aggiuntive rispetto alle Condizioni Generali, saranno invalide e inefficaci nei confronti di FET, se non espressamente richiamate ed accettate per iscritto da quest'ultima. In nessun caso le condizioni generali di acquisto del Cliente, anche ove contenute nell'Ordine o in qualsiasi altro documento del Cliente destinato a FET, saranno vincolanti per quest'ultimo, neppure per effetto di tacito assenso, a meno che FET non dichiari espressamente e per iscritto di accettarle.

### ART. 3 - CONCLUSIONE DELLA SINGOLA FORNITURA: ORDINE DI ACQUISTO E CONFERMA

3.1. L'Ordine di acquisto del Cliente potrà essere trasmesso a FET in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo: a mezzo e-mail, telefax, tramite agenti). Nel proprio Ordine il Cliente dovrà comunque indicare chiaramente i Prodotti e i Servizi che intende acquistare, specificando il numero/codice identificativo, la quantità e i termini richiesti per la consegna/esecuzione.

3.2. Una volta ricevuto l'Ordine del Cliente FET sarà libera di accettarlo o di rifiutarlo, in tutto ed in parte, a proprio insindacabile giudizio. In caso di accettazione FET trasmetterà al Cliente la propria Conferma: in difetto di tale Conferma entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'Ordine, lo stesso si intenderà accettato. In caso di accettazione parziale dell'Ordine la fornitura si intenderà conclusa solo con riferimento alla parte di Ordine accettata da FET che, pertanto, non sarà tenuta a dare esecuzione alla parte d'Ordine non confermata.

3.3. A seguito dell'accettazione (totale o parziale) di FET ai sensi del paragrafo precedente, l'Ordine non potrà più essere annullato dal Cliente senza il consenso scritto di FET. A seguito dell'accettazione FET avrà facoltà di sospendere l'esecuzione della fornitura qualora: (i) le condizioni patrimoniali del Cliente si modificano sostanzialmente e/o il Cliente si trovi in situazioni potenzialmente pregiudizievoli quali ad esempio: assoggettamento a protesti, revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni, accensioni di pegni o ipoteche, assoggettamento a procedure esecutive, assoggettamento a procedure di insolvenza (anche extragiudiziali), messa in liquidazione; (ii) il Cliente sia in ritardo nel pagamento di qualsiasi somma, a qualsiasi titolo dovuto, a FET o sia inadempiente ad altre obbligazioni dovute a FET.

3.4. Qualora FET desideri avvalersi della facoltà di sospensione dell'esecuzione di cui al paragrafo precedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Cliente e potrà subordinare la propria esecuzione della fornitura al rilascio di idonee garanzie. Ove il Cliente non ottempererà a tale richiesta e/o ove le cause di sospensione adottate da FET perdurino per oltre 30 (trenta) giorni, FET impregiudicato ogni altro diritto e rimedio di legge - avrà facoltà di risolvere la relativa fornitura senza essere tenuta alla corresponsione di alcuna indennità e/o risarcimento al Cliente.

3.5. Qualora FET sottoponga al Cliente un'offerta commerciale inerente i Prodotti e/o i Servizi, essa non sarà da intendersi come proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile Italiano; pertanto, ove il Cliente intenda fruire di tale offerta, dovrà formulare un Ordine di acquisto sottoposto alla successiva Conferma di FET, ai sensi dei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2.

### ART. 4 - PREZZI E PAGAMENTI

4.1. Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, i prezzi corrispettivi dei Prodotti saranno quelli indicati nei listini di FET in vigore al momento dell'accettazione dell'Ordine e si intenderanno per singolo Prodotto, compreso l'imballaggio, al netto di imposte, contributi, oneri doganali e fiscali, resa franco fabbrica (EXW - INCOTERMS ICC 2010). I prezzi indicati nei listini non sono comunque vincolanti per FET, che si riserva la facoltà di variarli in qualsiasi momento, anche in base alla variazione dei costi di produzione e delle materie prime. I prezzi corrispettivi dei Servizi, invece, saranno comunicati da FET al momento della relativa richiesta del Cliente.

4.2. Il pagamento del prezzo corrispettivo della fornitura dovrà essere effettuato dal Cliente secondo le modalità e le tempistiche concordate tra le Parti. I pagamenti effettuati tramite banche, uffici postali, finanziarie ovvero tramite assegni, vaglia, bonifici, ricevute bancarie sono sempre accettati "salvo buon fine" e costituiscono pagamento solo ad effettivo incasso avvenuto. Eventuali spese o commissioni dovute in relazione al pagamento (ad esempio: tratte, ricevute bancarie, contrassegni ecc.) saranno a carico del Cliente.

4.3. In caso di ritardo nei pagamenti, FET, impregiudicati i diversi ed ulteriori rimedi di legge, avrà diritto di chiedere al Cliente il pagamento degli interessi moratori nella misura di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (e successive modifiche e/o integrazioni dello stesso), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

4.4. Il pagamento del prezzo (o delle rate di prezzo), così come il pagamento di ogni diversa somma dovuta dal Cliente a FET, non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo, neppure in caso di ritardo nella fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi ovvero in caso di vizi, e/o difformità dei Prodotti stessi.

4.5. Le Parti convengono che il Cliente acquista la proprietà dei Prodotti solo con l'integrale pagamento del loro prezzo corrispettivo; nel caso di fornitura per cui le Parti non hanno specificato il prezzo dei singoli Prodotti, avendo previsto un prezzo corrispettivo globale, il trasferimento della proprietà di tutti tali Prodotti avverrà solo dopo l'integrale pagamento del prezzo globale.

### ART. 5 - CONSEGNA

5.1. Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, la consegna dei Prodotti ed il trasferimento da FET al Cliente di ogni relativo rischio, costo, onere e responsabilità avverrà Franco Fabbrica (EXW - INCOTERMS ICC 2010).

Ove pattuito tra le Parti, FET si occuperà della spedizione dei Prodotti, alle condizioni e secondo le modalità pattuite tra le Parti medesime. In base alle proprie esigenze organizzative FET si riserva la facoltà di effettuare consegne ripartite e/o frazionate.

5.2. I termini di consegna dei Prodotti e/o dei Servizi saranno indicati nella Conferma (ovvero in altro documento scritto emesso da FET in riscontro all'Ordine del Cliente). Qualora FET preveda successivamente di non essere in grado di rispettarli dovrà avvisare tempestivamente il Cliente, indicando i nuovi termini di consegna previsti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice Civile Italiano tutti i termini indicati nel presente paragrafo 5.2. sono da intendersi come non essenziali.

5.3. In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti e/o dei Servizi rispetto ai termini di cui al paragrafo precedente, il Cliente potrà richiedere a FET il risarcimento del danno patito, entro il limite massimo del 3% (tre per cento) del prezzo corrispettivo dei Prodotti/Servizi resi in ritardo.

5.4. In nessun caso FET sarà responsabile per il ritardo nella consegna dei Prodotti e/o dei Servizi ove questo sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad atti od omissioni del Cliente. Analogamente FET non sarà responsabile per i ritardi di consegna conseguenti alla condotta dei suoi fornitori, qualora costoro, per qualsiasi ragione, non effettuino, modificano o ritardano le forniture commissionate da FET stessa.

5.5. Salvi i limiti inderogabili di legge, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile Italiano i rimedi e gli importi risarcitori specificati al precedente paragrafo 5.3. hanno carattere esaustivo ed assorbente ed escludono per il Cliente qualsivoglia ulteriore rimedio e risarcimento derivante o comunque correlato -direttamente o indirettamente- alla ritardata consegna dei Prodotti e/o dei Servizi da parte di FET.

### ART. 6 - GARANZIA

6.1. Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, i Prodotti sono garantiti dall'assenza di vizi per 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla consegna dei Prodotti stessi ai sensi del precedente art. 5). Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero, tipologia e/o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati a FET mediante raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza dal relativo diritto di garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti medesimi da parte del Cliente. Eventuali reclami relativi a vizi non individuabili mediante un diligente controllo al momento della ricezione (vizi occulti) dovranno essere notificati a FET mediante raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza dal relativo diritto di garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta degli stessi e, comunque, non oltre il termine di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla consegna ai sensi del precedente art. 5).

6.1.bis. Nel caso di fornitura di Servizi, la garanzia sui relativi Prodotti installati e collaudati da FET è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di completamento del collaudo. In tal caso, eventuali reclami per vizi e/o difformità dei Prodotti dovranno essere notificati a FET mediante raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza dal relativo diritto di garanzia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scoperta degli stessi e, comunque, non oltre il termine di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di completamento del collaudo.

6.2. FET si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio e difformità dei Prodotti che le sia imputabile, verificatosi entro 12 (dodici) mesi dalla consegna ai sensi del precedente art. 5) ovvero entro 24 (ventiquattro) mesi dal completamento del collaudo ai sensi del precedente paragrafo 6.1.bis., purché tali vizi e difformità gli siano stati diligentemente notificati dal Cliente in conformità al precedente paragrafo 6.1. ovvero al precedente paragrafo 6.1.bis. FET potrà scegliere discrezionalmente se riparare o sostituire i Prodotti viziati/difformi. La riparazione ovvero la sostituzione dei Prodotti non comporta alcuna proroga ed estensione della garanzia sui Prodotti sostituiti/riparati, che rimarranno soggetti alla garanzia originaria. I Prodotti sostituiti saranno di proprietà di FET.

6.3. Qualora la denuncia di vizi/difformità risulti infondata, il Cliente dovrà rimborsare a FET tutte le eventuali spese (spese di trasporto, perizie, accertamento ecc.) sostenute per la verifica dei Prodotti asseritamente viziati/difformi.

6.4. Salvi i limiti inderogabili di legge è esclusa ogni responsabilità di FET, sia contrattuale che extracontrattuale, per danni derivanti e/o correlati a vizi e/o difformità dei Prodotti. È altresì esclusa ogni responsabilità di FET, sia contrattuale che extracontrattuale, per i c.d. danni indiretti e/o mediati, quali ad esempio: sospensione o interruzione dell'attività lavorativa o produttiva, mancato guadagno, perdita di chance, perdita di profitto, impossibilità di rispettare i termini di consegna, aumento dei costi di lavorazione. In presenza di vizi e/o difformità dei Prodotti, FET sarà tenuta soltanto alla loro riparazione ovvero sostituzione in garanzia senza alcuna spesa per il Cliente; è espressamente escluso ogni diverso ed ulteriore rimedio e risarcimento compensativo, punitivo e/o di altra natura. Ove il Cliente non acquisti i Prodotti/Servizi come utilizzatore finale, la garanzia prestata da FET sarà comunque limitata a quanto descritto nel presente art. 6) delle Condizioni Generali. Ogni diversa ed ulteriore garanzia eventualmente prevista dalla legge (ivi include le norme a tutela dei consumatori) è a carico del produttore, del venditore, dell'appaltatore o di qualunque altro intermediario sarà, salvi i limiti inderogabili della legge stessa, esclusivamente a carico del Cliente, che rinuncia, anche ai sensi dell'art.131 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni dello stesso), a qualsiasi azione di regresso, manleva o analoghe nei confronti di FET.

6.5. Fermo e impregiudicato quanto previsto ai paragrafi precedenti è comunque esclusa qualsiasi garanzia qualora: (i) il Cliente faccia ulteriore uso dei Prodotti successivamente alla denuncia di vizi/difformità ai sensi del precedente paragrafo 6.1. ovvero 6.1.bis; (ii) i vizi/difformità siano riconducibili a errore installazione, negligenza tecnica, inidoneo stoccaggio, manomissione, disassemblaggio dei Prodotti da parte del Cliente o di terzi e/o alla mancata osservanza da parte del Cliente delle istruzioni contenute nei manuali d'uso e/o impartite da FET circa le corrette modalità di stoccaggio, installazione, uso e/o conservazione dei Prodotti; (iii) i vizi/difformità siano riconducibili ad errori o negligenza durante il trasporto ovvero siano riconducibili alle condizioni ambientali e climatiche a cui i Prodotti sono stati sottoposti a seguito della consegna; (iv) il Cliente abbia eseguito modifiche, riparazioni e/o interventi manutentivi sui Prodotti senza la previa autorizzazione di FET; (v) i vizi/difformità dei Prodotti siano riconducibili a normale deperimento d'uso (ad esempio: esaurimento della carica).

6.6. Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, FET non riconosce la conformità dei Prodotti a norme e regolamenti -incluse le norme in tema di sicurezza e antiterroristica- in vigore in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. È inoltre esclusa, salvo diverso accordo tra le Parti, ogni altra garanzia espressa o implicita sui Prodotti, quale ad esempio il buon funzionamento o l'idoneità ad uno scopo specifico.

### ART. 7 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

7.1. Fermo e impregiudicato quanto stabilito ai precedenti articoli 5) e 6) in tema di ritardo nella consegna e in tema di vizi/difformità dei Prodotti e salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di FET per l'esecuzione/mancata esecuzione delle Condizioni Generali e/o delle singole forniture, per fatto illecito o per responsabilità oggettiva, non potrà essere in nessun caso il 100% (cento per cento) del prezzo corrispettivo complessivo del Prodotto a cui tale responsabilità si ricollega. FET non sarà tenuta a risarcire al Cliente eventuali danni indiretti e/o mediati e, in ogni caso, non indennizzerà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che quest'ultimo fosse chiamato a risarcire a terzi.

### ART. 10 - ESPORTAZIONI

10.1. Il Cliente dichiara e garantisce che, in caso di sua esportazione o riesportazione dei Prodotti, diretta o indiretta, si atterrà scrupolosamente a tutte le pertinenti disposizioni di legge in materia di controllo delle esportazioni.

10.2. Il Cliente dichiara e garantisce che i Prodotti (nonché ogni altro bene derivante dai Prodotti o incorporante gli stessi) non sarà utilizzato, né direttamente né indirettamente, per finalità contrarie alla pace e alla sicurezza internazionale, quali ad esempio: (i) finalità di progettazione, sviluppo, costruzione e/o stoccaggio di armi di distruzione di massa nucleari, chimiche, batteriologiche ovvero per la progettazione e/o la produzione di missili balistici e tattici; (ii) finalità militari e belliche; (iii) finalità di supporto, protezione e appoggio alle attività di cui ai precedenti punti (i) e (ii). Il Cliente, inoltre, garantisce che i Prodotti non saranno venduti, locati, concessi in comodato e/o comunque messi a disposizione di terzi qualora vi sia la consapevolezza o vi sia comunque motivo di ritenere che tali terzi ne dispongano per le finalità contrarie alla pace e alla sicurezza internazionale sopra menzionate.

10.3. In caso di inosservanza da parte del Cliente delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 10.1. e 10.2. FET, impregiudicati i diversi ed ulteriori rimedi di legge, avrà facoltà di risolvere la relativa fornitura per inadempimento del Cliente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano.

### ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORI ESCLUSIVAMENTE COMPETENTI

16.1. Le presenti Condizioni Generali e le singole forniture stipulate tra le Parti ai sensi delle Condizioni Generali stesse sono regolate dalla legge italiana, con l'esclusione delle norme di conflitto che potrebbero prevedere l'applicazione di altre leggi. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili (CISG).


16.2. Tutte le controversie inerenti o correlate alle Condizioni Generali e/o inerenti o correlate alle singole forniture stipulate tra le Parti ai sensi delle Condizioni Generali stesse saranno devolute alla competenza del Foro di Vicenza, Italia. Fermo tale attribuzione ed in aggiunta ad essa, la sola FET si riserva la facoltà, quando promotrice di un'azione legale in veste di attrice o ricorrente, di radicare tale azione davanti al Giudice competente presso la sede legale del Cliente.


16.3. I Fori indicati al precedente paragrafo 16.2. sono da intendersi come esclusivi.


# FIAMM


Headquarters  
**FIAMM Energy Technology S.p.A.**  
Viale Europa, 75  
36075 Montebelluna Maggiore (VI) - Italy  
Tel. +39 0444 709311  
Fax +39 0444 709878

info.starter@fiamm.com  
www.fiamm.com  
www.fiammnetwork.com

 fiamm.batteries

 fiambatteries

 youtube.com/user/FIAMMvideo

 linkedin.com/company/fiammenergytechnology

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
da parte di Showa Denko Materials Co., Ltd.